



0 2237-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 3219/2022

EDUARDO DE GREGORIO

P.U. 17/11/2022

ROSA PEZZULLO

R.G. 10627/2022

MARIA TERESA BELMONTE

- Relatore -

DANIELA BIFULCO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore, avvocato (omissis) che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 17/11/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Cremona - che, nel giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica, aveva dichiarato (omissis) colpevole dei furti, consumati e tentati, contestati ai capi da A) a I) della rubrica, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate (art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) - ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi G,H,I, e rideterminato la pena inflitta dal primo giudice per i residui reati (A,B,C,D,E,F).

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, la ricorrente si sarebbe resa responsabile di numerosi furti commessi nei locali dell'Ospedale di ^(omissis) dove esercitava come medico, sottraendo piccole somme di danaro dagli armadietti del personale medico e infermieristico del pronto Soccorso; dalle videoriprese delle telecamere installate durante le indagini, seguite alle denunce delle vittime, era emerso che la ricorrente, con cadenza quasi quotidiana, e spesso indossando dei guanti, apriva gli armadietti e rovistava nei portafogli ivi riposti, come nei giubbotti e nelle borse. In sede di perquisizione, era stata trovata in possesso della chiave utilizzata per aprire l'armadietto della vittima - sempre la medesima - dei reati contestati ai capi da A ad F. La perizia psichiatrica eseguita durante il giudizio abbreviato aveva individuato nel comportamento dell'imputata sintomi cleptomanici simbolicamente espressivi di trasgressione nei confronti dell'ambiente di lavoro, vissuto come ostile, nonché nei confronti della propria rigida e ossessiva personalità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite dell'avvocato (omissis) che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i fatti rubricati sub A-B-C-D- dell'imputazione, in assenza di prova della responsabilità per i fatti commessi prima della installazione delle videocamere. La Corte di appello, in assenza di prova diretta, ha tratto la responsabilità dell'imputata per tali episodi sulla base di un unico indizio, relativo alla mera analogia con la modalità operativa dei restanti furti ripresi dalle videocamere; tuttavia, nel periodo preso in considerazione dalla contestazione, si erano registrati molti altri furti, connotati da differenti modalità, non presi in considerazione dalla Corte di merito ai fini di una valutazione globale, avendo preferito concentrarsi solo su quelli compiuti con analoghe modalità, cosicché non ricorrono elementi per ritenere presenti indizi connotati da gravità e precisione, potendosi al più ravvisare la sola concordanza degli elementi indiziari.

2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della totale incapacità di intendere e di volere dell'imputata, pur in presenza di un ragionevole dubbio sulla natura - parziale o totale - del vizio di mente ravvisabile nel caso di specie, come espresso in dibattimento dallo stesso perito nominato dal Tribunale, il quale aveva riconosciuto trattarsi di una storia assolutamente unica e che "è difficile effettivamente andare a distinguere tra l'una e l'altra" condizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1. Non ha pregio il primo motivo, dal momento che la Corte di appello – per dare conto della prova della responsabilità anche per le condotte predatorie antecedenti alla installazione della videocamera – ha fatto riferimento a una pluralità di elementi fattuali, costituiti non solo dalla pur macroscopica analogia commissiva (senza effrazione dell'armadietto, senza lasciare impronte digitali e mediante sottrazione di piccole somme in danaro) anche dalla identità della persona offesa e dalla contiguità temporale degli accadimenti in questione, di fatto cessati dopo l'individuazione dell'autrice. Dunque, il ragionamento logico inferenziale dei Giudici di merito – che ha condotto alla affermazione che si trattasse della stessa persona che, servendosi della chiave di cui poi è stata trovata in possesso, essendosene procurata una copia, aveva ripetutamente, in stretta contiguità temporale, aperto l'armadietto della dottoressa Maglio impossessandosi delle modeste somme di danaro di cui ai capi di imputazione – si fonda su elementi indiziari che correttamente la Corte di appello ha ritenuto presentassero i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, di cui all'art. 192 cod. proc. pen. .

1.1. Anzitutto, il Collegio ricorda che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Sez. 2, n. 14704 del 22/4/2020, Bekaj, Rv. 279408; Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, Maggi, Rv. 259551).

Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite ^(omissis) (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231678), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272026). Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi

certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

E' presente, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell'oltre *ogni ragionevole dubbio*, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria.

1.2. Quanto alla natura degli indizi, va ricordato che la circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa. Tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 cod. proc. pen., è da ritenersi insito nel precetto legale, in quanto espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 4434 del 06/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259138; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015 (dep. /2016) Rv. 266882): con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente. Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la cd. "*praesumptio de praesumpto*" contrasta con la regola della certezza dell'indizio (Sez. 6 n. 37108 del 02/12/2020 Rv. 280195).

Nel caso in scrutinio, gli indizi valorizzati dai giudici di merito - costituiti da una pluralità di furti di piccole somme di danaro commessi all'interno dei locali dell'ospedale di ^(omissis) ai danni della dottoressa ^(omissis) senza effrazione e senza lasciare impronte, con sottrazione di piccole somme di danaro - risultano tutti acclarati e neppure contestati dalla Difesa.

1.3. Va poi ricordato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere:

- gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "*thema probandum*";
- precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile;
- concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (per tali definizioni consolidate, cfr. tra le più recenti, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414).

La concordanza presuppone, ovviamente, una qualche molteplicità di indizi.

E tuttavia, il requisito della molteplicità e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti; mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2, n. 35827 del 12/7/2019, Matasarù, Rv. 276743; Sez. 5, n. 36152 del 30/4/2019, Barone, Rv. 277529).

1.4. Così delineate le coordinate ermeneutiche che devono guidare il presente scrutinio, si osserva che gli indizi in questione risultano connotati, contrariamente a quanto assume la Difesa ricorrente, in primo luogo, dalla gravità, in quanto oggettivamente dotati di forza dimostrativa in relazione al '*thema probandum*' della riconducibilità anche dei furti di cui ai capi A,B,C,D, alla ricorrente, in ragione della reiterazione dei furti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro con analoghe modalità commissive e ai danni della medesima vittima; essi sono anche precisi, in quanto ragionevolmente univoci, non avendo rappresentato neppure la difesa una altrettanto plausibile spiegazione alternativa, e, senza dubbio, concordanti, in assenza di elementi di contraddittorietà tra l'uno e l'altro.

1.5. Coticchè, del tutto condivisibilmente, la Corte di appello ha ritenuto logicamente provata la responsabilità dell'imputata - sottolineando come, a fronte di tantissimi furti avvenuti nel medesimo ambiente di lavoro, fossero stati selezionati solo quelli commessi in danno della stessa persona offesa "servendosi della chiave" utilizzata anche per commettere i furti che sono stati immortalati dalle immagini - all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare eventuali ambiguità (peraltro prospettate dalla stessa Difesa in maniera del tutto congetturale) presenti in ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità.

E' noto, peraltro, che la prova logica così raggiunta non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228 -01). dovendosi ritenere superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra; invece, deve riconoscersi, tanto alle une quanto alle altre, una identica attitudine alla dimostrazione del fatto, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.32029 del 25/05/2022). Si richiede, dunque, che la attitudine rappresentativa sia conseguita con rigosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). La prova logica, tuttavia, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione promana non già da una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma da un «raccordo logico» tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare". Ergo, ricorrendo alla cd. prova logica di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., dall'insieme degli elementi sopra enucleati,

la Corte di appello, sulla scorta di una motivazione immune da salti logici, ricava la certezza processuale che anche i furti non ripresi dalla telecamera sono riconducibili all'azione della ricorrente, per quanto, proprio in ragione dei sopra ricordati limiti della prova logica, manca, come efficacemente osservato dalla Corte di appello, "la prova fotografica" invece acquisita per i furti commessi successivamente.

2. Del pari infondato il secondo motivo, dal momento che la Corte di appello, con ragionevole argomentazione, ha escluso il prospettato dubbio in ordine alla natura del vizio di mente, ritenendo priva di verosimiglianza, alla luce di una pluralità di elementi, la tesi del vizio totale, sottolineando, tra l'altro, con condivisibile argomentazione logica, che *"la frequenza di veri e propri stati crepuscolari della coscienza così frequenti ben difficilmente sarebbe passata inosservata senza lasciare tracce nella normale vita lavorativa dell'imputata, certamente impegnativa e comportante la continua interazione con soggetti diversi e qualificati"*.

2.1. La Corte territoriale, non solo non ha trascurato lo scrutinio della capacità di intendere e di volere dell'imputata, avendo disposto l'accertamento peritale, ma, in sede valutativa, ha affrontato anche il dubbio che lo stesso perito aveva dichiarato essersi in lui insinuato al momento di approcciarsi al caso, tra la conclusione estrema e quella poi patrocinata, facendo ricorso a due argomentazioni di stringente coerenza logica, oggettivamente apprezzabili nell'ottica decisoria. La Corte di appello ha, in primo luogo, sottolineato come il perito abbia, comunque, pur dando atto dell'evanescente confine ravvisabile tra l'una e l'altra condizione, optato per la soluzione del vizio parziale, avendo apprezzato, sulla base della letteratura scientifica, la peculiare fenomenologia che aveva concretamente caratterizzato gli eventi, a suo giudizio, dimostrativi di un *"buon controllo nell'esecuzione poco compatibile con uno stato di vera e propria dissociazione già presente al momento della commissione dei fatti spessi"*, e dunque, concludendo che *"una parziale consapevolezza c'era"*. In tal senso, dunque, non può affermarsi, come fa la Difesa, che, dal confronto tra perito e consulente, emerge la totale incertezza sulla sussistenza della natura del vizio: il perito ha, invece, chiaramente operato, su base scientifica, la propria valutazione optando per il vizio parziale di mente, cosicché deve considerarsi smentita, già sotto tale profilo, la tesi difensiva incentrata sulla incertezza valutativa da parte dello stesso perito.

Nel porsi sulla stessa linea di giudizio del perito, la Corte di appello ha, poi, con pari coerenza di ragionamento, considerato l'incompatibilità di uno stato soggettivo di totale obnubilazione mentale con lo svolgimento della normale vita lavorativa, peraltro, nel medesimo ambiente in cui i fatti si sono verificati, e sottolineato la decisiva circostanza del ricorso agli accorgimenti utilizzati per la commissione dei furti (uso di guanti) come sintomatici di un persistente stato di coscienza e della consapevolezza della illiceità delle condotte.

2.2. E' noto che, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento positivo o negativo che sia, dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni. Invero, il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica, sicché il giudice ben può, quale *peritus peritorum*.

esprimere il proprio giudizio, motivando il contrario avviso rispetto a quello dei periti (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013 Rv. 255196). In particolare, in tema di valutazione dei dati della perizia psichiatrica, al giudice è attribuita la facoltà di discostarsi dalle conclusioni del perito, ma gli compete l'obbligo di motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici. In particolare, quel che va ribadito è che l'"iter" diagnostico dei periti si sviluppa attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè percezione dei dati storici e successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, è su questa percezione che il giudice deve portare la sua indagine, discostandosi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei, errore che viziando l'iter logico dei periti rende inattendibili le loro conclusioni (Sez. 1, n. 2268 del 18/12/1991 (dep. 1992) Rv. 191116; conf. Sez. 1, n. 24082 del 16/02/2017, Rv. 270270; Sez. 4 n. 37785 del 11/12/2020, Rv. 280165).

2.3. A tali coordinate ermeneutiche la Corte di appello si è attenuta nel caso in scrutinio. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di appello ha condiviso la valutazione del perito, in primo luogo, per non avere ravvisato una distorta percezione dei dati storici, e, poi, facendo proprie e sviluppando, nell'apprezzamento del giudizio diagnostico, con opportuni argomenti, le considerazioni già svolte dall'esperto nel risolvere la possibile incertezza sulla qualificazione della condizione soggettiva dell'imputata al momento della commissione dei furti.

2.4. Non sono, dunque, ravvisabili le aporie argomentative segnalate dalla Difesa, avendo la Corte di appello correttamente esaminato l'iter diagnostico seguito dal perito e verificato che la conclusione da questi raggiunta era fondata su dati fattuali corretti (cfr. Sez. 2, n. 43923 del 11/10/2013, Rv. 257313 - fattispecie relativa a persona imputata di vari furti e ritenuta in perizia incapace di intendere e di volere perché affetta da cleptomania, nella quale i giudici di merito, con un percorso argomentativo condiviso dalla Corte, avevano disatteso le conclusioni del perito, in ragione di una serie di comportamenti del soggetto, incompatibili con la diagnosi di impulso irrefrenabile al furto).

3. Al rigetto del ricorso segue, *ex lege*, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Gerardo Sabeone

